



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1350 del 2011, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Pfizer Italia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Artale, Diego
Vaiano, con domicilio eletto presso Rosalia Jevolella in Venezia, S. Marco, 4325;

contro

Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Emanuele Mio, Ezio Zanon,
Cristina Zampieri, con domicilio eletto presso Ezio Zanon in Venezia, Regione
Veneto - Cannaregio, 23; Cras Centro Regionale Acquisti per la Sanita';

nei confronti di

Bayer Spa, Baxter Spa, Csl Behring Spa;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 344409 dd. 19.7.2011, con il quale è stato comunicato
che con decreto del dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo SSR
n. 39 dd. 18.11.2011 (probabilmente dd. 18.7.2011) è stato disposto di non

ammettere la ricorrente al prosieguo della gara d'appalto in oggetto; del bando di gara, del capitolato d'oneri e del capitolato tecnico predisposti dalla Regione Veneto tramite il Centro Regionale Acquisti per la Sanità e relativi alla procedura telematica di gara d'appalto indetta per la fornitura di prodotti farmaceutici occorrenti alle Aziende Sanitarie del Veneto, con specifico riferimento al lotto 1348 categoria terapeutica B02BD02, principio attivo Fattore VIII di coagulazione del sangue umana da ingegneria genetica; dello stesso capitolato tecnico nella parte in cui prevede un unico lotto per la fornitura del principio attivo Fattore VIII di coagulazione del sangue umana da ingegneria genetica, in luogo di prevedere lotti semplici riservati alla fornitura di ciascuno dei medicinali in questione; nonchè di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato

che l'art. 46, comma 1-bis del DLgs n. 163/2006, aggiunto dall'art. 4, II comma, n. 2, lett. "d" del DL n. 70/2011, ha introdotto il principio di tassatività delle cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali, tra le quali non rientra la prestazione di una cauzione provvisoria di importo deficitario;

che nel caso di specie - ove peraltro la cauzione era incompleta, non già assente - l'odierna ricorrente non poteva essere automaticamente estromessa dalla gara, ma

doveva essere previamente invitata ad integrare la cauzione, emendando così l'errore compiuto;

che, ciò stante, va accolto il ricorso (per motivi aggiunti) dd. 21 luglio 2011 e, conseguentemente, annullato l'impugnato provvedimento 19.7.2011 n. 344409 di esclusione della ricorrente dal "proseguo della gara d'appalto";

che, quanto al ricorso (principale) 4 luglio 2011 con cui si contesta l'unicità del lotto n. 1348 - avente ad oggetto la fornitura di farmaci ricompresi nella "categoria terapeutica B02BD02, principio attivo Fattore VIII di coagulazione del sangue umano da ingegneria genetica" -, va osservato che, pur avendo l'interessata presentato domanda di partecipazione anche relativamente al predetto lotto, non ha tuttavia formulato alcuna offerta in ordine ad esso: con conseguente difetto di interesse a partecipare alla gara relativamente al predetto lotto (che, in caso di offerta, avrebbe potuto essere aggiudicato anche alla ricorrente) e, correlativamente, al ricorso stesso, non avendo manifestato la volontà di perseguire il raggiungimento del bene della vita consistente, appunto, nell'aggiudicazione della gara sul lotto in questione;

che, dunque, va dichiarata inammissibile la domanda di annullamento degli atti formulata con il ricorso (principale) 4 luglio 2011;

che, conclusivamente, va accolto il ricorso (per motivi aggiunti) 21 luglio 2011 e dichiarato inammissibile il ricorso (principale) 4 luglio 2011;

che le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della parziale soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso (per motivi aggiunti) 21 luglio 2011 e dichiara inammissibile il ricorso (principale) 4 luglio 2011;

Compensa le spese e le competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente FF, Estensore

Riccardo Savoia, Consigliere

Alessandra Farina, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)